

Torino 9 Dicembre 1947

Spett. Istituto di S. Paolo di Torino
Servizio Gestioni Egeli

In riferimento a Vs/ del 20 novembre u.s.:

L'art. 7 del D.L.L. 5/5/1946 da Voi citato precisa che il conto della gestione dei beni ebraici deve essere presentato entro il termine di sei mesi, e per comprovate necessità tale termine può essere prorogato per non oltre sei mesi.

La vs/ richiesta risulta quindi caduta in prescrizione. Oltre a queste precisazioni di carattere legale faccio osservare al Servizio Gestioni Egeli che la richiesta di circa Lire 4500.- per gestione dei miei beni (gestione che, come da Vs/ rendiconto allegatomi, consta semplicemente della riscossione di lire 1000 in conto affitti dalla sig. Bert e dal pagamento di due quote all'amministratore del condominio in lire 571) è enorme. Lo stesso decreto sopracitato all'articolo 8 precisa che i compensi dovuti ai gestori saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione.

L'Istituto di San Paolo vorrà poi soprattutto tener conto che noi siamo stati costretti ad abbandonare la casa ed il paese, che abbiamo pagato un enorme tributo di vite e di lacrime, che abbiamo subito umiliazioni e danni incalcolabili.

Per le ragioni suddette non intendo pertanto versare a questo Istituto la somma richiestami, ritenendome in pieno buon diritto.

Ester Levi Luzzati
C.Re Umberto 75, Torino